

GIUSTIZIA

*Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma,

a seguito della morte di un consigliere sono state bandite, come previsto dall'ordinamento forense, elezioni suppletive che non hanno raggiunto il *quorum*. Un avvocato, risultato primo dei non eletti alle precedenti elezioni, ha proposto ricorso al Tar del Lazio, ottenendo in via giudiziaria l'ammissione al Consiglio dell'ordine. Tale innovativo « strumento elettorale » non ha suggerito al Consiglio dell'ordine alcuna prudenza, né un'immediata impugnativa dell'abnorme provvedimento, tanto che tale nuovo consigliere è stato investito di rilevanti affari, ivi compreso quello della liquidazione di una parcella miliardaria del Presidente di cui agli articoli apparsi sulla stampa nazionale il 28 luglio 2000;

successivamente, cinque consiglieri dell'ordine di Roma, tra cui il segretario, hanno inviato un fax a tutti gli studi degli avvocati romani denunciando irregolarità e « atteggiamenti verticistici ed egemonici » da parte del Presidente del Consiglio dell'ordine. Tale contestazione prendeva le mosse dalla vertenza tra il presidente stesso e la società A.S. Roma Calcio per il pagamento di una fattura da due miliardi di cui i 5 consiglieri dichiaravano di aver avuto notizia dai quotidiani;

il consiglio, inoltre, ha deliberato di prendere in affitto ad un canone esorbitante di ben lire 9.000.000 al mese, un locale all'esterno della sua sede, da adibire a luogo di consultazione dei testi costituenti la biblioteca del consiglio. È emerso che detto locale risulta essere di soli 175 metri quadrati e non di 230 metri quadrati come indicato in delibera ed è assolutamente non idoneo allo scopo cui era destinato. Dalla perizia, peraltro richiesta

solo dopo la stipula del contratto dal consiglio dell'ordine e le contestazioni allo stesso da parte dell'avvocatura, sono emerse: la irregolarità e l'inidoneità dell'impianto elettrico; il passaggio di condutture fumarie provenienti dal sottostante locale; il malfunzionamento dell'impianto di condizionamento ed altri gravi anomalie che determinano rischi per la sicurezza dell'immobile. Vi è di più: tale immobile è risultato essere di proprietà di una società di cui è socio al 50 per cento il fratello del consigliere eletto in via giudiziaria;

il verbale del consiglio dell'8 luglio 2000, inerente i fatti sopra descritti e riportante gravi accuse scambiate reciprocamente dai componenti del consiglio stesso, non è stato tempestivamente reso pubblico, posto che per questo si è dovuto attendere l'adunanza del 28 settembre 2000;

tale situazione ha indotto un consigliere a dimettersi denunciando gravi irregolarità all'interno del consiglio e una situazione di animosità tra i consiglieri che coinvolge anche il presidente;

lo stato di cose sopra descritto configura l'ipotesi di cui all'articolo 8 del decreto luogotenenziale n. 382 del 1944 che prevede lo scioglimento del consiglio dell'ordine quando lo stesso non sia in grado di funzionare regolarmente;

il consiglio dell'ordine di Roma non è certo in grado di funzionare regolarmente perché: ha nel suo interno un consigliere introdotto con procedure del tutto singolari; sussiste una grave animosità nel consiglio; nella conflittualità è coinvolto lo stesso presidente anche come concausa; l'impossibilità di funzionamento non va intesa solo nel senso materiale (il che nel caso di specie sussiste) ma anche come impedimento al corretto esercizio delle funzioni proprie del consiglio dell'ordine tra cui vi è quella nota come giurisdizione domestica, che è pur sempre presidio della libertà e di ogni funzione dell'avvocatura;

peraltro sia la camera penale di Roma che l'associazione nazionale forense,

l'avvocatura progressista italiana, l'avvocatura indipendente, che costituiscono il più forte nucleo delle associazioni degli avvocati a Roma, hanno prodotto e divulgato documenti con i quali chiedono le dimissioni dell'intero consiglio e anche l'indizione di elezioni per ridare prestigio e credibilità al consiglio dell'ordine stesso;

tutto quanto sopra ha ricevuto eco nella stampa in particolare vedi « Il Messaggero » del 14 ottobre, 15 ottobre, 26 settembre, 25 settembre, 10 settembre, 9 settembre « libero » del 10 settembre, « L'Opinione delle Libertà » del 6 ottobre, 26 settembre, 12 settembre;

Se non ritenga che sussistano i presupposti giuridici e le ragioni politiche ed istituzionali per un suo intervento ai sensi dell'articolo 8 del decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 che prevede il potere/dovere di scioglimento del consiglio dell'ordine quando esso « non sia in grado di funzionare regolarmente »; ciò anche al fine di evitare un prevedibile aggravamento della situazione con un ulteriore *vulnus* al prestigio e alla credibilità di questa istituzione.

(2-02733) « Bonito, Abaterusso, Agostini, Aloisio, Bielli, Bogi, Bracco, Capitelli, Carboni, Caruano, Cennamo, Cesetti, Crucianelli, Dedoni, Di Fonzo, Di Rosa, Gaetani, Giardiello, Leoni, Lucà, Lucidi, Lumia, Mastroluca, Olivieri, Petrella, Raffaldini, Rava, Rizza, Rosiello, Rotundo, Ruffino, Schmid, Settimi, Vignali, Voza, Duca, Gasperoni, Giannotti, Guerra ».

Interrogazione a risposta orale:

BIRICOTTI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

una sezione staccata del Tribunale di Livorno è stata istituita a Cecina sulla base di parametri oggettivi previsti dalla legge costituiti, in questo caso, da un bacino di

utenza che copre 11 comuni con 70.000 abitanti, nonché da attività economiche ed imprenditoriali di grande rilievo ed in continua espansione;

le condizioni non sono oggi mutate e rendono opportuno garantire la funzionalità di tale sezione sulla quale, peraltro, vi è stato un forte impegno del Governo che ha stanziato quattro miliardi per lavori alla struttura;

la mancanza di personale stabile per le cause civili crea, viceversa, seri problemi al funzionamento dei servizi, come rilevano i sindaci della Bassa Val di Cecina, gli avvocati del foro cecinese ed i cittadini —:

se non ritenga opportuno adoperarsi per garantire la piena funzionalità della sezione cecinese del Tribunale di Livorno. (3-06583)

Interrogazione a risposta scritta:

OLIVO, GIACCO, MAURO, OLIVERIO, OCCHIONERO, BOVA, DI BISCEGLIE e SORIERO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, ha sancito l'impossibilità, per il medesimo, di rivestire la funzione di Giudice Onorario, contestualmente al servizio di pubblico dipendente, tanto che, prima dell'assunzione delle funzioni, avvenuta in data 5 maggio 1995, tutti i giudici di pace designati, hanno dovuto chiedere il collocamento in quiescenza, sia pure, senza raggiungere il numero di anni necessari per una pensione dignitosa;

i compensi erogati ai medesimi, rivestendo « un carattere meramente indennitario e di ristoro degli oneri sostenuti » (Sent. Cass. a sez. Unite n. 11272 del 1° ottobre/9 novembre 1998), vengono assoggettati a ritenute e tributi Irpef e Ssn, in quanto concorrono a formare reddito, senza produrre alcun benefico effetto ai fini del miglioramento della quiescenza;

la legge 24 novembre 1999, n. 468, innovativa e modificativa della precedente n. 374 del 1991, ha stabilito che il magistrato onorario, che esercita le funzioni di giudice di pace, dura in carica quattro anni ed al termine può essere confermato per una sola volta, per eguale periodo e l'esercizio delle sue funzioni non può essere protratto oltre il 75 anno di età;

la legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha attribuito al predetto giudice di pace, ulteriori competenze, quali i giudizi civili pendenti avanti all'ex Pretore alla data del 30 aprile 1995 ed il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, ha devoluto le competenze in materia di Ordinanze Ingiunzioni fino all'importo di 30 milioni;

il decreto legislativo n. 244 del 28 agosto 2000 contenente disposizioni sulla competenza penale per il suddetto giudice di pace entrerà in funzione nel prossimo mese di aprile 2001, entro la quale data gli anzidetti giudici di pace dovranno frequentare un « congruo periodo di tirocinio penale della durata, da due a tre mesi (comma 12 della Circolare del Csm, paragrafo II), ed assistere alle udienze dibattimentali in materia penale (comma 16 paragrafo II della stessa circolare) »;

rilevata la crescente importanza del ruolo svolto dai giudice di pace, nel sistema giudiziario, e tenuto conto degli importanti elementi di novità introdotti dai giudici non togati, per la loro capacità di essere più vicini ai bisogni della gente, realizzando una giustizia più sollecita; in linea con i modelli giudiziari degli altri paesi europei —:

se non si intenda formulare con urgenza la definizione di un nuovo status, giuridico ed economico, del giudice di pace. In tale ambito, per valorizzare le esigenze maturate, tenuto conto delle aspettative in tal senso formatesi, appare, da subito, importante ed indifferibile, per non disperdere il patrimonio professionale, culturale e di esperienza acquisiti, anche alla luce delle nuove competenze penali, riconoscere a questi servitori dello Stato, in servizio quali giudici di pace, sin dal 1° maggio 1995:

1. la possibilità di proseguire nelle sopradette funzioni di giudici di pace fino al 75 anno di età senza limitazione dal secondo quadriennio, attesa, anche, la loro esperienza maturata durante i cinque anni di onorato servizio;

2. la possibilità di porre rimedio alla situazione previdenziale e di quiescenza per i giudici di pace, già dipendenti delle pubbliche amministrazioni, svantaggiati al momento dell'accettazione dell'incarico (perché collocati in pensione senza aver compiuto il numero di anni necessario per percepire un'adeguata pensione), attraverso il computo, agli effetti pensionistici, a domanda degli stessi ed anche, con oneri contributivi a loro carico, del periodo di servizio prestato, quale giudice di pace, con decorrenza 1° gennaio 1995;

3. assicurare, compatibilmente con le leggi di spesa, un trattamento economico più dignitoso con particolare riguardo ai regimi indennitario, tuttora sperequato, rispetto alle altre categorie dei giudici non togati. (4-32600)

* * *

INTERNO

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

risalgono a marzo 2000 le approvazioni dei progetti per la realizzazione in provincia di Catania e nel quadro del potenziamento della protezione civile e dei vigili del fuoco di una caserma e centro di magazzinaggio in contrada « Bicocca » (periferia Sud del Capoluogo) ed altra in località « Malavigna » (periferia Nord del Capoluogo) che si aggiunge alla ormai angusta Caserma di Via Cesare Beccaria, ricadente nel pieno centro della città di Catania;

il centro da realizzare in località « Bicocca » su un'area di 42.000 mq risolverà